



Ministero dell'Interno

CONAPO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO I: GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

Prot. 2286
S 15011/3 - S 131/4

Roma, 11 MAG. 2012

*ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL CORPO
NAZIONALE VV.F.*

LORO SEDI

OGGETTO: Schemi dei Decreti ministeriali ai sensi del Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:

Modalità di svolgimento del concorso straordinario a 334 posti di ispettore antincendi, art. 153, commi 2 e 3;

Modalità di svolgimento del concorso pubblico a vice ispettore antincendi, art. 21, commi 1, lett. a) e 7;

Modalità di svolgimento del concorso interno a vice ispettore antincendi, art. 21, commi 1, lett. b) e 7.

Si trasmettono, in allegato, gli schemi dei decreti ministeriali indicati in oggetto predisposti dall'Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari, con preghiera di voler formulare eventuali osservazioni entro il termine massimo di dieci giorni dal ricevimento della presente.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Tronca

Decreto del Ministro dell'interno

“Modalità di svolgimento del concorso straordinario per titoli a 334 posti per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendio – Articolo 153, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, in particolare, l'art. 153, comma 2, secondo cui deve essere bandito un concorso straordinario per titoli a 334 posti per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendio, riservato al personale inquadrato nelle qualifiche di capo squadra esperto, capo reparto e capo reparto esperto;

Visto il decreto del Ministro dell'interno dell'8 febbraio 2006, con il quale, ai sensi dell'art. 22, commi 1, lett. d), e 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono stati individuati i titoli di studio per l'accesso al ruolo degli ispettori antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Considerato che, ai sensi dell'art. 153, comma 3, del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di svolgimento, le categorie di titoli da ammettere a valutazione e i relativi punteggi nonché la composizione delle commissione esaminatrice del concorso di cui trattasi;

Ritenuto di dover provvedere all'adozione del decreto di cui al predetto art. 153, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

DECRETA

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina il concorso straordinario per titoli a 334 posti per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservato al personale inquadrato nelle qualifiche di capo squadra esperto, capo reparto e capo reparto esperto, in possesso dei requisiti di cui all'art. 153, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2. Nel bando di concorso sono indicati i posti disponibili, individuando quelli per il personale specialista.

Articolo 2 (Titoli)

1. I titoli ammessi alla valutazione, e i relativi punteggi attribuiti, sono:

- A) titoli di studio;
- B) corsi, con esclusione del corso base, del corso di formazione per capo squadra e capo reparto, nonché dei corsi previsti per l'acquisizione delle qualificazioni di cui al successivo punto C;
- C) qualificazioni;
- D) anzianità di servizio.

A) TITOLI DI STUDIO:

- 1) diploma di istruzione secondaria di secondo grado in aggiunta a quello richiesto per l'ammissione al concorso, e comunque ricompreso tra i titoli di studio di cui al decreto del Ministro dell'interno dell'8 febbraio 2006 - punti 0,5;
- 2) laurea attinente alle funzioni del ruolo - punti 1;
- 3) laurea magistrale attinente alle funzioni del ruolo - punti 1,5;

- 4) diploma di specializzazione attinente alle funzioni del ruolo, conseguito al termine dei corsi di specializzazione istituiti dalle Università - punti 0,75;
- 5) dottorato di ricerca attinente alle funzioni del ruolo - punti 1.

I titoli di studio di cui ai punti 1), 2) e 3) non sono cumulabili e, conseguentemente, viene considerato il titolo che dà luogo al maggior punteggio, cui dovrà essere sommato il punteggio attribuito ai titoli di cui ai punti 4) e 5). Il massimo punteggio conseguibile è pari a 3,25 punti. I punteggi sono ridotti della metà nel caso di titoli di studio non attinenti alle funzioni del ruolo.

B) CORSI:

- 1) master di durata almeno pari a sei mesi e attinente all'attività professionale della qualifica di ispettore - punti 0,50;
- 2) corso di aggiornamento professionale svolto a cura dell'amministrazione e di durata non inferiore a una settimana o a 36 ore - punti 0,25.

I punteggi dei corsi di aggiornamento professionale sono cumulabili fra loro fino al punteggio massimo di 2 punti. Il massimo punteggio comunque conseguibile è pari a 2,50 punti.

C) QUALIFICAZIONI:

Qualificazioni risultanti da appositi brevetti o patenti ovvero da certificazioni rilasciate dall'amministrazione e necessari per l'esercizio di peculiari attività, secondo i seguenti punteggi:

- 1) settore aeronavigante - punti 1;
- 2) settore subacqueo, nautico, TLC - punti 0,8;
- 3) SAF 2B, NBCR III livello, patente IV grado - punti 0,5.

I punteggi delle qualificazioni non sono cumulabili tra loro e, conseguentemente, viene considerato il titolo che dà luogo al maggior punteggio.

D) ANZIANITA':

Per i candidati provenienti dal ruolo dei capi squadra e dei capi reparto:

- anzianità nella qualifica di capo squadra e di capo squadra esperto, per ogni anno - punti 1,5;
- anzianità nella qualifica di capo reparto e di capo reparto esperto, per ogni anno - punti 2.

Le frazioni di anno sono calcolate in dodicesimi.

I punteggi concernenti le anzianità di cui sopra sono cumulabili fino a un massimo di 20 punti.

Articolo 3

(Modalità di svolgimento del concorso e formazione della graduatoria)

1. Il concorso prevede l'accertamento del possesso del titolo di studio richiesto quale requisito per la partecipazione e l'attribuzione del punteggio ai titoli indicati all'articolo 2 del presente decreto.
2. La graduatoria finale di merito è formulata in base al punteggio totale assegnato ai titoli presentati da ciascun candidato. A parità di punteggio, prevalgono nell'ordine: la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e l'anzianità anagrafica.
3. In relazione alla straordinarietà della procedura concorsuale e per esigenze di economia organizzativa e accelerazione procedurale, la graduatoria potrà essere stilata attribuendo i punteggi di cui all'articolo 2 del presente decreto fino alla copertura dei posti messi a concorso.
4. I concorrenti collocati nella graduatoria di cui al comma 2 fino a concorrenza dei posti messi a concorso scelgono, secondo l'ordine della graduatoria medesima, la sede di assegnazione tra quelle rese disponibili dall'amministrazione attraverso apposita comunicazione da effettuarsi almeno trenta giorni prima della scelta da parte dei candidati.
5. Hanno la precedenza i candidati che scelgono la stessa sede ove già prestano servizio. Nel caso in cui siano resi disponibili posti nei nuclei specialistici, il personale in possesso di specializzazioni può scegliere esclusivamente le sedi dove operano i relativi nuclei specialistici, nel limite dei posti indicati per ciascun nucleo.
6. Nel caso di rinunce si procede allo scorrimento della graduatoria fino alla copertura dei posti disponibili.
7. In ogni caso, i posti non coperti, compresi quelli destinati al personale specialista, verranno considerati disponibili e saranno attribuiti con le successive procedure concorsuali secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Articolo 4 (Commissione esaminatrice)

1. La Commissione esaminatrice è composta da almeno due dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui uno con funzioni di presidente, un componente appartenente al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio e da un segretario.

Articolo 5 (Corso di formazione e norme finali)

1. I vincitori del concorso sono nominati ispettori antincendio e frequentano di un corso di formazione della durata non inferiore a otto settimane.
2. In relazione alle esigenze di programmazione e organizzazione del corso di formazione, il personale, contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso di cui al presente decreto, deve esercitare la facoltà di opzione relativa al regime pensionistico prevista dall'articolo 153, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Roma,

AnnaMaria Cancellieri

Decreto del Ministro dell'interno

Regolamento recante “Modalità di accesso attraverso concorso pubblico alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”.

Il Ministro dell'interno

CONAPO

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”, e in particolare gli articoli 21 e 22, relativi all’accesso al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio;

VISTO l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell’interno dell’8 febbraio 2006, recante “Individuazione dei titoli di studio per l’accesso al ruolo degli ispettori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 22 del d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217”;

VISTO il decreto del Ministro dell’interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.”;

EFFETTUATA l’informazione alle Organizzazioni sindacali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante “Recepimento dell’accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza di sezione del ... ;

DATA comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi n. ... del ... ;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del concorso pubblico, per esami, per l'accesso alla qualifica di vice ispettore antincendio del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 21, comma 1, lett. a), e 22 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

2. Il bando di concorso è emanato con decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il decreto indica le modalità di svolgimento del concorso, i requisiti di ammissione, il diario dell'eventuale prova preselettiva e delle prove di esame, le modalità di presentazione dei titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria nonché eventuali particolari modalità di presentazione delle domande al concorso medesimo.

3. Nel bando di concorso è altresì indicata la percentuale dei posti riservati, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La riserva di cui all'art. 21, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, non si aggiunge a quella di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

4. In relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, il numero dei posti a concorso può essere ripartito tra diverse specializzazioni.

Articolo 2 (Requisiti di ammissione)

1. Per l'ammissione al concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i candidati debbono risultare in possesso dei seguenti requisiti:

- a) requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
- b) età non superiore a quella stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con il regolamento del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78;
- d) qualità morali e di condotta di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- e) gli altri requisiti previsti dall'articolo 22 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Articolo 3 (Prova preselettiva)

1. Qualora il numero delle domande presentate superi di venti volte il numero dei posti messi a concorso, l'ammissione dei candidati alle prove d'esame può essere subordinata al superamento di una prova preselettiva.

2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie oggetto delle prove di esame.

3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione si applica la disposizione dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, introdotto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693.

4. La correzione degli elaborati è effettuata anche mediante procedimenti automatizzati.

5. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 6/10 (sei decimi). Il numero di candidati da ammettere alle prove di esame, secondo l'ordine della graduatoria della prova preselettiva, è stabilito nel bando di concorso, sino ad un numero non superiore a dieci volte quello dei posti messi a concorso. Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.

6. La commissione redige la graduatoria secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. La graduatoria della prova preselettiva è approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, della pubblicazione sul sito internet www.vigilfuoco.it dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame.

7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Articolo 4 (*Prove di esame*)

1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da un colloquio.

2. La prova scritta verte su una delle seguenti materie:

- a) elementi di costruzioni e disegno tecnico;
- b) elementi di elettrotecnica e disegno industriale;
- c) elementi di elettronica e telecomunicazioni;
- d) elementi di meccanica.

3. Nel bando di concorso sono specificati gli argomenti relativi alle suddette materie, sui quali vertono le prove stesse.

4. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

5. Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, sulle seguenti materie:

- a) matematica e fisica;
- b) chimica;
- c) igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- d) nozioni di diritto amministrativo, costituzionale e comunitario;
- e) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riguardo al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;
- f) lingua straniera, a scelta del candidato, tra quelle indicate nel bando di concorso;
- g) conoscenza dell'uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

6. Nel bando di concorso sono specificati gli argomenti relativi alle suddette materie, sui quali verte il colloquio.

7. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

Articolo 5 (Commissione esaminatrice)

1. La commissione esaminatrice, che sovrintende anche alle operazioni relative alla prova preselettiva di cui all'articolo 3, è nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Essa è presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è composta inoltre da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame, non inferiore a quattro. La commissione esaminatrice è integrata da uno o più esperti nelle lingue straniere comprese nel programma di esame e da un esperto di informatica. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salvo motivata impossibilità, è riservato alle donne, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori o al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero da un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica, in servizio presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

3. In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinamento delle sottocommissioni e non è tenuto a parteciparvi.

4. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario della commissione, i relativi supplenti sono nominati con il decreto di nomina della commissione medesima o con successivo provvedimento.

Articolo 6 (Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori del concorso)

1. La commissione forma la graduatoria di merito sulla base delle risultanze delle prove di esame, sommando la media dei voti conseguiti nelle prove scritte al voto conseguito nel colloquio. L'Amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, dei titoli di preferenza di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Con decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, è approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria, ivi compresi quelli appartenenti alle categorie riservatarie. Detto decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno, con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché sul sito internet www.vigilfuoco.it.

2. Non sono valutati i titoli di preferenza e di precedenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'Amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'Amministrazione stessa.

Articolo 7 (Accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali)

1. Secondo l'ordine della graduatoria finale di cui all'articolo 6, i candidati sono sottoposti, ai sensi del D.M. 11 marzo 2008, n. 78, agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale,

sino alla copertura dei posti messi a concorso. Qualora durante il periodo di validità della graduatoria si rendano disponibili ulteriori posti nella qualifica a concorso, l'assunzione dei candidati idonei è subordinata all'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale, secondo le modalità del presente articolo.

2. I candidati sono sottoposti, ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali, a un esame clinico generale, a prove strumentali e di laboratorio, anche di tipo tossicologico, e a un colloquio integrato con eventuali esami o test neuro-psico-diagnostici. E' facoltà dell'Amministrazione richiedere che i candidati esibiscano, al momento della visita di accertamento, l'esito di visite mediche preventive corredate degli accertamenti strumentali e di laboratorio necessari.

3. Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati da una commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che la presiede, nonché da quattro medici. La commissione può essere integrata da un numero massimo di altri due componenti per accertamenti sanitari di natura specialistica. È in facoltà dell'Amministrazione stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero da un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

5. In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinamento delle sottocommissioni e non è tenuto a parteciparvi.

6. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario della commissione, i relativi supplenti sono nominati con il decreto di nomina della commissione medesima o con successivo provvedimento.

7. Il giudizio di non idoneità comporta l'esclusione dalla graduatoria.

Articolo 8 (Norme di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e, in quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

AnnaMaria Cancellieri

Decreto del Ministro dell'interno

Regolamento recante "Modalità di accesso attraverso concorso interno alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217".

BOLLEA

Il Ministro dell'interno

CONAPO

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”, e in particolare l’articolo 21, disciplinante l’accesso al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio;

VISTO l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell’interno dell’8 febbraio 2006, recante “Individuazione dei titoli di studio per l’accesso al ruolo degli ispettori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 22 del d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217”;

EFFETTUATA l’informazione alle Organizzazioni sindacali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante “Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza di sezione del ... ;

DATA comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi n. ... del ... ;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del concorso interno, per titoli di servizio ed esami, per l'accesso alla qualifica di vice ispettore antincendio del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

2. Il bando di concorso è emanato con decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il decreto indica le modalità di svolgimento del concorso, i requisiti di ammissione, il diario delle prove di esame, le modalità di presentazione dei titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria nonché eventuali particolari modalità di presentazione delle domande al concorso medesimo.

3. Il concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 21, commi 1, lett. b) e 2 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Articolo 2 (Prove di esame)

1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da un colloquio.

2. La prova scritta verte su una delle seguenti materie:

- a) elementi di costruzioni e disegno tecnico;
- b) elementi di elettrotecnica e disegno industriale;
- c) elementi di elettronica e telecomunicazioni;
- d) elementi di meccanica.

3. Nel bando di concorso sono specificati gli argomenti relativi alle suddette materie, sui quali vertono le prove stesse.

4. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

5. Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, sulle seguenti materie:

- a) matematica e fisica;
- b) chimica;
- c) igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- d) nozioni di diritto amministrativo, costituzionale e comunitario;
- e) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riguardo al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;
- f) lingua straniera, a scelta del candidato, tra quelle indicate nel bando di concorso;
- g) conoscenza dell'uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

6. Nel bando di concorso sono specificati gli argomenti relativi alle suddette materie, sui quali verte il colloquio.

7. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

CONAPO

Articolo 3
(*Titoli di servizio*)

1. I titoli di servizio ammessi a valutazione sono:
 - a) la frequenza, con profitto, di corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'Amministrazione e di durata non inferiore a una settimana o alle 36 ore: punti 0,25 per settimana o periodo di 36 ore, fino a punti 2,00;
 - b) speciali riconoscimenti, fino a punti 2,00:
 - medaglia al merito di servizio - punti 0,8;
 - diploma di benemerenzza con medaglia - punti 0,5;
 - encomio - punti 0,25;
 - elogio - punti 0,15;
 - c) anzianità di effettivo servizio, esclusa l'anzianità richiesta quale requisito per la partecipazione al concorso: punti 1,00 per ogni anno, fino a punti 6,00;
 - d) lodevole servizio prestato per almeno un anno presso altre Amministrazioni: punti 1,00.
2. I predetti titoli devono essere posseduti alla data del bando di indizione del concorso.
3. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente.
4. La valutazione dei titoli di servizio avviene dopo il superamento della prova scritta e del colloquio.

Articolo 4
(*Commissione esaminatrice*)

1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Essa è presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è composta inoltre da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame, non inferiore a quattro. La commissione esaminatrice è integrata da uno o più esperti nelle lingue straniere comprese nel programma di esame e da un esperto di informatica. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salvo motivata impossibilità, è riservato alle donne, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori o al ruolo dei collaboratori e dei sostituiti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero da un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica, in servizio presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

3. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario della commissione, i relativi supplenti sono nominati con il decreto di nomina della commissione medesima o con successivo provvedimento.

Articolo 5
(*Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori del concorso*)

1. La commissione forma la graduatoria di merito sulla base delle risultanze delle prove di esame, sommando la media dei voti conseguiti nelle prove scritte al voto conseguito nel colloquio. L'Amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, della qualifica, dell'anzianità di qualifica, dell'anzianità di servizio e della maggiore età. Con decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, è approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria, ivi compresi quelli appartenenti alle categorie riservatarie. Detto decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno, con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché sul sito internet www.vigilfuoco.it.

2. I concorrenti dichiarati vincitori scelgono, secondo l'ordine della graduatoria, la sede di assegnazione tra quelle indicate dall'Amministrazione. Hanno la precedenza i candidati che scelgono la sede ove già prestano servizio.

Articolo 6 (Norme di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e, in quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

AnnaMaria Cancellieri